



· Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari



9512J
MAY 22 1968

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 16 Agosto 1966, n. 5 — <i>Controllo sulla Gestione degli Enti di diritto Pubblico.</i>	Pag. 2
DECREE LAW of 16 August 1966, n. 5 — <i>Control over the management of Public Bodies.</i>	» 5

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 16 Agosto 1966, n. 5.

Controllo sulla Gestione degli Enti di diritto Pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di promulgare una legge che autorizzi il Governo ad esercitare idoneo controllo sulla gestione degli Enti di Diritto Pubblico;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

1. Anche in deroga alle vigenti disposizioni e regolamentari il Primo Ministro, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, può istituire una Commissione Speciale di Inchiesta sulla gestione di uno o più Enti di Diritto Pubblico.

2. L'esito delle indagini e degli esami della Commissione Speciale di cui il precedente comma, dovrà essere presentato con relazione scritta, allegandovi ogni possibile documentazione, al Primo Ministro e al Ministro o ai Ministri competenti, nonché al Magistrato ai Conti, per il seguito di provvedimenti.

Art. 2

Il trattamento economico, ivi compresa ogni indennità o altro emolumento, a qualsiasi titolo corrisposto, spettante ai dirigenti degli Enti di Diritto Pubblico, sarà disciplinato da apposite norme con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro di concerto con il Ministro o i Ministri competenti e sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3

1. Il Magistrato ai Conti può disporre ispezioni e controlli sulla gestione degli Enti di Diritto Pubblico.

2. Del risultato di tali ispezioni e controlli il Magistrato ai Conti redigerà un dettagliato rapporto al Ministro competente per il seguito di provvedimenti.

Art. 4

1. Salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. precedente, il Magistrato ai Conti, quale organo di controllo dello Stato, partecipa al controllo sulla gestione degli Enti di Diritto Pubblico:

- a) quando il relativo patrimonio, direttamente o indirettamente, è stato versato per intero o parzialmente, ed in questo ultimo caso in misura superiore a Sh. So. 50.000 dallo Stato o da altro Ente di Diritto Pubblico anche se estero,
- (b) quando, fuori dall'ipotesi di cui alla precedente lettera a), lo Stato o un Ente di Diritto Pubblico anche se estero provvede a dare sia in denaro che in natura, contributi o sovvenzioni o a stipulare mutui, in ogni caso in misura superiore a Sh. So. 50.000 su garanzia dello Stato.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, il controllo si esercita entro l'anno finanziario in cui sono stati erogati i contributi o sovvenzioni o i mutui, e nei successivi anni finanziari se in questi ultimi i medesimi sono stati trasferiti.

Art. 5

1. Il risultato del riscontro eseguito ai sensi dell'art. precedente deve essere trasmesso dal Magistrato ai Conti al Ministro o Ministri competenti e per conoscenza al Primo Ministro ed al Ministro delle Finanze.

2. Il risultato medesimo deve inoltre essere incluso nel rapporto annuale che il Magistrato ai Conti stesso fa sulle sue attività.

Art. 6

I funzionari appartenenti al Magistrato ai Conti, cessano di far parte in qualità di organi interni di controllo degli Enti di Diritto Pubblico.

Art. 7

1. Ove ciò appaia indispensabile, su proposta del Ministro o Ministri competenti, con relazione motivata può essere alternativamente disposto:

- a) l'affidamento temporaneo della gestione dell'Ente ad un Commissario Straordinario;

b) lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente con la nomina di un Commissario Liquidatore.

2. In entrambi i casi, il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 8

Il patrimonio netto derivante dalla liquidazione dell'Ente è devoluto allo Stato o ad altro Ente di Diritto Pubblico con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Ministro delle Finanze e sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 9

Ogni norma contraria o incompatibile con quelle del presente decreto-legge è abrogata.

Art. 10

Le norme del presente decreto-legge non si applicano alle Amministrazioni Municipali.

Art. 11

Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge ai sensi dell'art. 63 della Costituzione.

Mogadiscio, li 16 Agosto 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECREE LAW of 16 August 1966, n. 5.
Control over the management of Public Bodies.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 63 of the Constitution;
CONSIDERING that there is an urgent necessity to enact a law to enable the Government to exercise adequate control over the management of Public Bodies;
ON THE PROPOSAL of the Prime Minister;
HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES:

Article 1

1. Notwithstanding anything contained in any law or regulations presently in force, the Prime Minister, in concurrence with the competent Minister or Ministers, may establish a Special Inquiry Committee for the purpose of inquiring into management of one or more Public Bodies.

2. The results of the inquiries of the Special Committee referred to in the previous paragraph shall be presented, together with a written report and any documents relating thereto, to the Prime Minister, to the Minister or Ministers concerned, and to the Magistrate of Accounts, for necessary action.

Article 2

The salary, including any allowances or other emoluments due to the Managers of Public Bodies, shall be governed by special provisions issued by decree of the President of the Republic, on the proposal of the Prime Minister in concurrence with the competent Minister or Ministers, having heard the Council of Ministers.

Article 3

1. The Magistrate of Accounts may provide for inspections of and controls over the management of Public Bodies.

2. The result of any such inspections or control shall be reported by the Magistrate of Accounts to the competent Minister, for necessary action.

Article 4

1. Except as otherwise provided in paragraph 1 of the previous article, the Magistrate of Accounts, in his capacity as Control Organ of the State, shall participate in the control over the management of Public Bodies:

- a) where the whole capital of the Body or a portion thereof has been directly or indirectly paid by the State or by another national or foreign Public Body; provided that, in case of partial payment, the amount paid shall be over Sh. So. 50.000;
- b) where, in cases other than those provided for in the previous sub-paragraph (a), the State or another national or foreign Public Body has granted subsidies or contributions in cash or in kind, or has lent money to the Body, in amounts exceeding Sh. So. 50.000;

In the case provided for in sub-paragraph (b) of the previous paragraph, the control shall be exercised within the financial year in which the contributions or subsidies have been paid, or money has been lent, and in any following financial year to which such contributions of sub sides have been transferred.

Article 5

1. The results of the control exercises under the terms of the previous article shall be sent by the Magistrate of Accounts to the competent Minister or Ministers. Copies thereof shall be sent for information, the Prime Minister and the Minister of Finance.

2. Such results shall also be included in the annual report of the Magistrate of Accounts.

Article 6

The members of the Office of the Magistrate of Accounts shall not be members in the internal control organs of any Public Body.

Article 7

1. Where it is considered absolutely necessary, on the proposal of the competent Minister or Ministers who shall make a report thereon stating the grounds therefor:

- a) the management of a Public Body may be temporarily entrusted to a special administrator; or
- b) a Public Body may be liquidated and an Official Liquidator may be appointed for the purpose.

2. The measures referred to in the previous paragraph shall be adopted by decree of the President of the Republic, having heard the Council of Ministers.

Article 8

Where a Public Body is liquidated, the residual capital shall accrue to the State or another Public Body. This measure shall be adopted by decree of the President of the Republic, having heard the opinion of the Minister of Finance and having heard the Council of Ministers.

Article 9

Any provision contrary to or inconsistent with this decree law is hereby abrogated.

Article 10

The provisions of this decree law shall not apply to Local Administrations.

Article 11

This decree law shall come into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin and shall be presented to the National Assembly for conversion into law, under the terms of Article 63 of the Constitution.

Mogadiscio, li 16 August 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.